



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
“MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DIRIGENZIALE E DI
FORME DI SELEZIONE DIVERSE DAL CONCORSO”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Illustrissimi Segretari di Stato,
Onorevoli Consiglieri,

Il decreto delegato di seguito illustrato introduce modifiche alla vigente disciplina contenuta nell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 avente ad oggetto profili concernenti la retribuzione della dirigenza pubblica nonché alla regolamentazione dettata dal Titolo IV del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 in materia di forme di selezione diverse dal concorso pubblico.

Per quanto concerne il primo ambito di intervento del decreto delegato, vengono ridefinite le posizioni dirigenziali cosiddette “fuori parametro”, ovvero quelle escluse dall'applicazione del Decreto Delegato n.21 del 2013.

All'elenco sino ad oggi vigente viene aggiunta la posizione del Dirigente dell'UO Ufficio Tributario in ragione dell'assoluta strategicità di tale UO nell'Amministrazione nonché della complessità tecnica ed organizzativa, del livello di responsabilità e dell'articolazione delle funzioni propri dell'UO medesima. In ragione di ciò e della rilevata urgente ed ormai improcrastinabile necessità di individuare una figura dirigenziale dotata di significative competenza, formazione, professionalità ed esperienza cui affidare la gestione e la riorganizzazione dell'UO, si è ritenuto di assimilare il regime retributivo previsto per tale posizione a quello delle dirigenze apicali dell'Amministrazione.

La novella introdotta ha opportunamente precisato che i bandi di concorso e di selezione relativi alle posizioni dirigenziali “fuori parametro” dovranno specificare il trattamento retributivo applicato che, fatto salvo quanto previsto da norme speciali nonché dalla specifica normativa applicabile ai dirigenti della carriera diplomatica, dovrà, comunque, prevedere una componente variabile correlata al raggiungimento di obiettivi. Si specifica, poi, come i relativi contratti debbano disciplinare le modalità di valutazione della



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

prestazione e l'eventuale recesso anticipato dal rapporto per mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.

Con l'intervento normativo in esame si è colta, inoltre, l'occasione per meglio chiarire il regime del personale dirigenziale della carriera diplomatica nelle more dell'entrata in vigore della riforma di settore prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188; ciò anche allo scopo di superare incertezze e dubbi applicativi emersi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Delegato n.21/2013 in riferimento a tale particolare categoria di dirigenti pubblici ed alla disciplina dettata dagli articoli 9 e 10 della Legge 16 settembre 1993 n.105 *"Istituzione e regolamentazione della carriera diplomatica all'interno del Dipartimento Affari Esteri"*.

Per quanto attiene invece al secondo ambito di intervento del decreto delegato, gli articoli 3 e 4 dello stesso sostituiscono rispettivamente l'articolo 33 e 34 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106, riformulandone le disposizioni in materia di selezioni per titoli e di selezioni interne. Ciò allo scopo di conseguire una maggiore omogeneità nella formulazione dei predetti articoli e, in particolare, delle norme ivi dettate in ordine all'individuazione degli organi e soggetti preposti alla valutazione dei candidati con quelle contenute nell'articolo 32 del medesimo decreto che regola la selezione per titoli e colloquio. Viene, infatti chiarito, che per tutte le tipologie di selezione la valutazione sia effettuata da commissione composta dal Direttore della Funzione Pubblica o dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il candidato, da un esperto nella specifica professione ed, eventualmente, da ulteriori esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche (nel decreto originario, la selezione per titoli e quella interna coinvolgevano in maniera preponderante la DGFP).

Inoltre, in merito alla selezione interna si precisa come la stessa possa assumere sia la forma della "Selezione per titoli e colloquio" sia quella della "Selezione per titoli".

L'articolo 5 del decreto delegato riformula le norme in materia di nomina per chiara fama, dettagliando in maniera puntuale i casi in cui tale nomina possa essere effettuata ed opportunamente circoscrivendo i presupposti per procedere, quindi, al conferimento diretto dell'incarico dirigenziale, senza procedimento selettivo. Proprio in ragione del fatto che la nomina per chiara fama deve essere motivata dall'acclarato e notorio prestigio culturale del soggetto interessato, la norma introduce una serie di parametri atti a definire la sussistenza della "chiara fama" che deve essere riconosciuta a livello internazionale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Oltre a ciò, si richiede che il soggetto da nominarsi tramite tale modalità sia, altresì, in possesso di comprovata esperienza nella direzione di strutture pubbliche o private. Infine, la novella introdotta impone all'organo competente - Congresso di Stato o Consiglio Grande e Generale - di adeguatamente motivare la nomina per chiara fama con espressa indicazione dei presupposti e dei requisiti previsti.

L'articolo 6 introduce una nuova tipologia di reclutamento dei dirigenti e di assunzione a tempo determinato per progetti specifici ovvero la "nomina per chiamata", da attivare nei casi in cui almeno un procedimento di selezione abbia dato esito negativo nell'anno precedente alla nomina. In sostanza, l'inutile esperimento di almeno un procedimento selettivo nell'anno precedente giustifica l'attivazione della modalità semplificata della nomina per chiamata che, tuttavia, può essere disposta unicamente nei confronti di soggetti in possesso di requisiti professionali e di esperienza più elevati e qualificanti rispetto a quelli ordinariamente previsti per l'accesso a posizione dirigenziale siccome stabiliti dall'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.108. Anche in questo caso, è espressamente stabilito che l'organo competente - Congresso di Stato o Consiglio Grande e Generale - motivi adeguatamente la nomina per chiamata con puntuale indicazione dei presupposti e dei requisiti previsti.

Da ultimo, l'articolo 7 del decreto delegato regola il godimento dei periodi di congedo ordinario da parte della dirigenza pubblica, stabilendo, da una parte, che la programmazione ed il godimento dei giorni di congedo ordinario (CO) da parte dei Direttori e Dirigenti pubblici non siano sottoposti ad alcuna limitazione in ordine al numero massimo dei periodi di utilizzo degli stessi e, dall'altra parte, che il servizio prestato in eccesso rispetto all'ordinario orario contrattuale, che non venga gestito tramite la flessibilità nella vigenza dell'incarico dirigenziale nonché i giorni di congedo ordinario maturati e non goduti durante l'incarico medesimo non possano essere recuperati e goduti successivamente alla scadenza della nomina né essere compensati o liquidati con emolumenti o mensilità aggiuntive.

Tale norma, che supera gli indirizzi assunti dal Congresso di Stato con delibera n. 30 del 15 gennaio 2018 "*Disposizioni relative al godimento del congedo ordinario da parte di dipendenti titolari di incarichi dirigenziali*", trova il suo presupposto logico nei poteri e responsabilità organizzativi del dirigente il quale, nella sua qualità di figura apicale dell'ufficio e servizio, è preposto alla gestione razionale ed ottimale dell'attività lavorativa



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

dei propri subalterni e, ovviamente, della propria, ivi compresa la programmazione dei periodi di godimento del congedo ordinario. In questo senso, a fronte di una maggiore ed amplissima flessibilità riconosciuta al personale dirigenziale nella fruizione dei propri giorni di congedo ordinario, si è stabilita la definitiva perdita delle ore e/o giornate lavorate in eccesso e non recuperate nella vigenza dell'incarico.

Per quanto sopra espresso in merito al contenuto e finalità dell'intervento normativo di cui al presente decreto delegato, se ne auspica la ratifica da parte dell'On.le Consiglio Grande e Generale.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Toncini